

**DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2017
764/2017/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE REGOLE DI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI LUNGO TERMINE SUL
CONFINE CON LA SVIZZERA, A VALERE DALL'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 e, in particolare, l'art. 26 (di seguito: legge 115/2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 ottobre 2015, 483/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 530/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 699/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 699/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 702/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 702/2017/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - Capacity Calculation Regions (di seguito: CCR);

- la decisione ACER 03-2017, del 2 ottobre 2017 (di seguito: decisione 03-2017) recante l'approvazione delle regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine ai sensi del regolamento FCA;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 239/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 239/2015/R/eel);
- il documento ENTSOE 29 giugno 2016, *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation*, positivamente verificato e approvato per quanto di competenza dall'Autorità con la deliberazione 530/2016/R/eel (di seguito: *Allocation Rules 2017*);
- il documento per la consultazione di JAO, *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Swiss Borders*, dell'8 maggio 2017 (di seguito: proposta per le *Allocation Rules on Swiss Borders*);
- la lettera del Direttore del Dipartimento Regolazione dell'Autorità ai gestori della rete di trasmissione operanti sui confini italiani, del 17 luglio 2015 (prot. Autorità 26731 del 15 settembre 2015, di seguito: lettera 17 luglio 2015);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 30 ottobre 2017 (prot. Autorità 35741 del 31 ottobre 2017, di seguito: comunicazione 30 ottobre 2017);
- l'atto di indirizzo del Ministero per lo Sviluppo Economico del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36430 del 7 novembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/2015, prevede che l'Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico limitatamente agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;
- a partire dall'anno 2016, l'allocazione dai diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito LTTR) sui confini italiani è curata dalla società *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO), appositamente costituita dai TSO a partire dalla fusione delle società CASC e CAO che svolgevano in precedenza tale attività con riferimento a diverse iniziative regionali, tra cui quella per il centro sud Europa a cui apparteneva l'Italia;
- con riferimento ai LTTR relativi agli anni 2016 e 2017, ENTSOE si è fatto promotore dell'iniziativa di implementazione anticipata e volontaria del regolamento FCA con particolare riferimento alla predisposizione di regole armonizzate di allocazione di tali diritti a livello europeo;
- in tale contesto ENTSOE ha predisposto e consultato le regole armonizzate di allocazione dei LTTR a livello europeo, ivi incluse le interconnessioni con la Svizzera, nell'ottica di fornire agli operatori di mercato un unico documento di riferimento;

- tali regole armonizzate sono state positivamente verificate e approvate dall’Autorità con le deliberazioni 483/2015/R/eel (per le regole relative all’anno 2016) e 530/2016/R/eel (per le regole relative all’anno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1(2), del regolamento FCA, entrato in vigore il 17 ottobre 2016, prevede che le disposizioni del regolamento stesso (ivi incluse le metodologie redatte ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento stesso) si applichino a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni presenti nei paesi membri dell’Unione Europea, ad eccezione delle isole non interconnesse, escludendone di fatto l’applicazione ai confini tra l’Unione Europea e la Svizzera;
- l’articolo 51, del regolamento FCA prevede che tutti i TSO europei elaborino, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, una proposta comune relativa alle regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: Proposta di HAR); tali regole possono contenere delle specificità regionali o relative a un singolo confine di zona d’offerta se introdotte dai TSO appartenenti ad una medesima CCR (di seguito: Allegati regionali alle HAR);
- la Proposta di HAR e gli Allegati regionali alle HAR sono sottoposti all’approvazione delle Autorità di regolazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, del regolamento FCA; l’approvazione è demandata ad ACER in caso le Autorità di regolazione non raggiungano un accordo entro sei mesi dal ricevimento della proposta o su loro esplicita richiesta;
- su richiesta esplicita da parte delle Autorità di regolazione europee, la Proposta di HAR è stata approvata da ACER con la decisione 03-2017;
- gli Allegati regionali alle HAR relativi alla CCR *Italy North* e alla CCR *Greece-Italy*, identificate dalla decisione 03-2016, sono stati approvati dalle Autorità di regolazione di ciascuna CCR a seguito dell’accordo unanime raggiunto nell’ambito dei *Regulators’ Regional Forum* costituiti per ciascuna CCR; in particolare l’Autorità ha approvato tali documenti con le deliberazioni 699/2017/R/eel (per la CCR *Italy North*) e 702/2017/R/eel (per la CCR *Greece-Italy*);
- le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine approvate da ACER e i relativi Allegati regionali aggiornano e sostituiscono le *Allocation Rules 2017* con validità a partire dai diritti di trasmissione di lungo termine relativi all’anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine predisposte dal ENTSOE per gli anni 2016 e 2017 recavano anche disposizioni sui regimi di *firmness* da applicare in caso di riduzione dei diritti di trasmissione per esigenze di sicurezza operativa;
- in particolare, ENTSOE aveva sottoposto a consultazione pubblica una proposta di regole recanti:

- per i confini fra zone d'offerta su cui risultava già implementato il *market coupling* l'adozione, su base volontaria per l'anno 2016 e su raccomandazione di ACER a ENTSOE in coerenza con quanto previsto dalla versione del 30 ottobre 2015 del regolamento FCA per l'anno 2017, di un meccanismo di compensazione basato sul differenziale di prezzo dei mercati del giorno prima (di seguito: *market spread*), superando la regola previgente che prevedeva la restituzione del prezzo d'asta originariamente pagato dagli operatori;
- l'applicazione ai confini fra zone d'offerta di cui al precedente alinea di un tetto massimo (mensile per l'anno 2016 e annuale per l'anno 2017) alle compensazioni riconosciute agli operatori di mercato;
- la possibilità di prevedere regole specifiche per tutti gli altri confini;
- per quanto riguarda l'anno 2016, l'Autorità, con il documento per la consultazione 239/2015/R/eel, ha ritenuto opportuno integrare quanto già consultato da ENTSOE, illustrando i propri orientamenti in materia di regime di *firmness* e pubblicando uno studio redatto dai TSO operanti sui confini relativi al Nord Italia che evidenziava come il passaggio ad un regime di compensazione a *market spread* comportasse, in generale, un aumento dei costi di *firmness* a carico dei TSO (e, in ultima istanza, del sistema elettrico);
- tenuto conto degli esiti della sopracitata consultazione, con la lettera 17 luglio 2015 sono state inviate, ai TSO operanti sui confini italiani, delle indicazioni, concordate con le altre autorità di regolazione interessate, in merito ai regimi di *firmness* da implementare con riferimento all'anno 2016; in particolare per il confine Italia zona Nord - Svizzera sarebbe rimasto in essere un meccanismo di compensazione basato sul prezzo iniziale d'asta anche in considerazione del fatto che su tale confine non era stato ancora implementato il *market coupling*, in assenza di uno specifico accordo fra Unione Europea e Svizzera in materia di energia; tali indicazioni sono state recepite nella proposta di regole relative all'anno 2016 che è stata inviata all'Autorità da Terna e che è stata positivamente verificata ed approvata dall'Autorità stessa con la deliberazione 483/2015/R/eel;
- per quanto riguarda l'anno 2017 l'Autorità ha approvato le regole predisposte e consultate da ENTSOE e inviate da Terna, le quali, per quanto riguarda in particolare il confine Italia zona Nord – Svizzera confermavano un meccanismo di compensazione basato sul prezzo iniziale di asta, non essendoci ancora in essere il *market coupling* su detto confine.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in previsione dell'approvazione della Proposta di HAR e dei relativi Allegati regionali, redatti ai sensi dell'articolo 51, del regolamento FCA, JAO ha predisposto e consultato la proposta per le *Allocation Rules on Swiss Borders* recante le regole di allocazione per i LTTR relative ai confini con la Svizzera; tale documento si è reso necessario in quanto le regole armonizzate di allocazione redatte ai sensi del regolamento FCA trovano applicazione solamente alle interconnessioni interne all'Unione Europea, come previsto dall'articolo 1(2) del regolamento stesso;

- la proposta per le *Allocation Rules on Swiss Borders*
 - ricalca la Proposta di HAR redatta ai sensi dell'articolo 51 del regolamento FCA, al netto di sole modifiche di carattere formale o motivate dalla necessità di riferirsi alle legislazioni nazionali e non alla normativa europea che non trova applicazione per la Svizzera; dette regole sono, pertanto, di fatto analoghe a quelle armonizzate a livello europeo, pur rimanendo separate per questioni di carattere normativo;
 - prevede l'allocazione sul confine Italia Zona Nord – Svizzera di diritti fisici di trasmissione di lungo termine su base annuale e mensile di tipo *base load* con periodi di riduzione;
 - prevede sul confine Italia Zona Nord – Svizzera un regime di *firmness* basato su una compensazione a prezzo iniziale di asta con possibilità di disporre riduzioni dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa entro le ore 8.30 del giorno antecedente il periodo di consegna; le riduzioni per esigenza operativa sono limitate a 35 giorni equivalenti all'anno, superati i quali i diritti di trasmissione di lungo termine possono comunque essere nominati e gli eventuali costi di redispacciamento sono interamente a carico del sistema elettrico;
- con la comunicazione 30 ottobre 2017, Terna ha inviato, all'Autorità, per le valutazioni di competenza:
 - la proposta per le *Allocation Rules on Swiss Borders* come perfezionata in esito alla consultazione pubblica tenutasi dal 23 giugno al 21 luglio 2017;
 - la sintesi delle osservazioni presentate dagli operatori di mercato durante la consultazione pubblica e le risposte concordate congiuntamente da Terna e dagli altri TSO interessati;
- una volta positivamente verificate e approvate dall'Autorità, le *Allocation Rules on Swiss Borders* trovano applicazione a partire dai diritti di trasmissione di lungo termine relativi all'anno 2018, aggiornando e sostituendo, per quanto riguarda i confini con la Svizzera, le *Allocation Rules 2017*.

RITENUTO CHE:

- la presenza di un unico documento recante le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine valide su tutti i confini inclusi quelli con la Svizzera, quale quello adottato per gli anni 2016 e 2017, rappresenterebbe la soluzione più efficiente dal punto di vista amministrativo, evitando inutili duplicazioni;
- l'introduzione di uno specifico documento dedicato all'allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine sui confini con la Svizzera sia tuttavia imprescindibile dato l'articolo 1(2) del regolamento FCA che limita l'applicazione delle disposizioni del regolamento stesso (ivi incluse le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine redatte ai sensi dell'articolo 51 del regolamento stesso) ai soli sistemi di trasmissione e alle sole interconnessioni interne all'Unione Europea;

- un limite massimo annuale alle riduzioni per esigenze di sicurezza operativa, quale quello suggerito nella proposta per le *Allocation Rules on Swiss Borders* con riferimento al confine Italia Zona Nord - Svizzera, tuteli gli operatori di mercato da frequenti o perduranti riduzioni della capacità di trasporto precedentemente allocata);
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente ed approvare la proposta per le *Allocation Rules on Swiss Borders* inviata da Terna con la comunicazione 30 ottobre 2017

DELIBERA

1. di verificare positivamente e approvare la proposta di *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation on Swiss Borders*, inviata da Terna con la comunicazione 30 ottobre 2017;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni